



**GIUNTA REGIONALE**

Seduta del **- 3 AGO. 2018** Deliberazione N. **591**

L'anno ..... il giorno ..... del mese di **- 3 AGO. 2018**

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente **Giovanni LOLLI**

con l'intervento dei componenti:

	P	A	
1. LOLLI Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. DI MATTEO Donato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. BERARDINETTI LORENZO - PRESEN
3. GEROSOLIMO Andrea	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. D'IGNAZIO GIORGIO - PRESENTE
4. PAOLUCCI Silvio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. PEPE Dino	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6. SCLOCCO Marinella	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Svolge le funzioni di Segretario **Fabrizio Bernardini**

**OGGETTO**

Approvazione "Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. n.50/2016".

**LA GIUNTA REGIONALE**

**PREMESSO che:**

- con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", è stato approvato il c.d. nuovo "Codice dei Contratti";
- il Nuovo Codice dei Contratti, come sopra richiamato, all'art. 113, prevede una nuova disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, in sostituzione della precedente normativa (art. 92 del D.Lgs. n.163/2006, ora abrogato);

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO .....

**RISORSE E ORGANIZZAZIONE**

SERVIZIO: **SERVIZIO GESTIONE E PATRIMONIO IMMOBILIARE**

UFFICIO: **Ufficio Appalti Opere Pubbliche**

L'Estensore (Ing. Diana Principe) *[firma]*  
 Il Responsabile dell'Ufficio (Ing. Diana Principe) *[firma]*  
 Il Dirigente del Servizio (Dott.ssa Eliana Marcantonio) *[firma]*  
 Il Direttore Regionale (Dr. Fabrizio Bernardini) *[firma]*  
 Il Componente la Giunta (Dott. Luciano D'Alfonso) *[firma]*  
**Giovanni LOLLI**

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta **Fabrizio Bernardini** *[firma]*  
 Il Presidente della Giunta *[firma]*  
**Giovanni LOLLI**

Copia conforme per uso amministrativo

L'Aquila, li .....  
 Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta *[firma]*

**CONSIDERATO** che i criteri e le modalità di ripartizione della quota di incentivo di cui al comma 3, dell'art. 113, del D.Lgs n. 50/2016 devono essere previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale sulla base di un apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti;

**RITENUTO** che il richiamato regolamento, in ragione dei contenuti che lo stesso è chiamato a disciplinare, debba intendersi quale regolamento di organizzazione e, come tale, la relativa competenza all'adozione è ascrivibile alla Giunta Regionale;

**VISTO** il testo del "*Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. n.50/2016*", che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, composto di n. 10 articoli e di una Appendice relativa al regime transitorio inerente la disciplina degli incentivi maturati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016, composta da n.11 articoli;

**DATO ATTO** che la Delegazione Trattante ha approvato la formulazione definitiva del sopra citato Regolamento; *in data 05/07/2017*

**RILEVATO** che con il suddetto Regolamento si intende conseguire l'obiettivo di valorizzare l'impegno, le capacità, le professionalità acquisite e le attività dei dipendenti, consentendo di incentivare il ricorso al personale interno con notevole risparmio di spesa;

**VISTO** il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.e ii. e la L.R. n.77/1999 e ss.mm.e ii.;

**DATO ATTO che:**

- a) il Dirigente del Servizio Gestione e Patrimonio Immobiliare ha espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa sulla base della istruttoria effettuata dal funzionario responsabile dell'Ufficio Appalti Opere Pubbliche;
- b) il Direttore del Dipartimento, sulla base dell'istruttoria e del parere favorevole di cui al punto a) che precede, ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

**DELIBERA**

per le motivazioni in premessa:

- di approvare il "*Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. n.50/2016*" nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, composto di n. 10 articoli e di una Appendice relativa al regime transitorio inerente la disciplina degli incentivi maturati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016, composta da n.11 articoli;

- di dare mandato al Servizio Gestione e Patrimonio Immobiliare di provvedere a dare notizia dell'avvenuta adozione del regolamento a tutte le Strutture regionali.



REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL  
D.LGS. N.50/2016

**Art. 1 – Oggetto e definizioni**

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'utilizzo del fondo incentivi per funzioni tecniche, previsto e disciplinato dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Con l'appendice al presente regolamento si disciplina, inoltre, la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni, relativamente alle attività compiute fino al 18 aprile 2016 dal personale dell'Ente con esclusione di quello con qualificazione dirigenziale, per il quale non si applica la presente disciplina.

3. Ai fini del presente disciplinare, si intendono:

- a) per "Codice", il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) per "d.p.r. 207/2010", il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni per le parti ancora vigenti;
- c) per "fondo", il fondo incentivi per funzioni tecniche, previsto e disciplinato dall'articolo 113 del Codice;
- d) per "Dirigente"/"Responsabile", il soggetto che esercita i poteri di cui all'art. 24 della L.R. 14 settembre 1999 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) per "RdP", il Responsabile del procedimento, di cui all'articolo 31 del Codice;

**Art. 2 – Il fondo incentivi per funzioni tecniche**

1. Il fondo è alimentato con una percentuale non superiore al 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, posti a base di gara (comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso).

**Art. 3 – Destinazione del fondo**

1. Il fondo viene destinato nel seguente modo:

- a) l'80% è ripartito tra il RdP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui al successivo art.4, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione; sono esclusi dal riparto i soggetti appena indicati se hanno qualifica dirigenziale;
- b) il 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie



funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione, presso la Giunta Regionale d'Abruzzo, di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

2. Gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall'80%, di cui al comma 1, lettera a).

**Art. 4 – Riparto delle somme destinate all'incentivazione dei dipendenti**

1. Le somme destinate all'incentivazione sono così ripartite tra le seguenti macro-attività svolte dai dipendenti:

Attività / Soggetto		Max.
<b>1 Programmazione, verifica e procedure di affidamento</b>		
1a	Programmazione della spesa per investimenti	4%
1b	Verifica preventiva dei progetti	4%
1c	Predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	15%
1d	Collaboratori nelle suindicate attività	2,5%
1e	Responsabile unico del procedimento ed eventuali supporti (attività 1a, 1b,1c,1d)	12%
<b>2 Esecuzione e collaudo</b>		
2a	Direzione dei lavori, ovvero direttore dell'esecuzione, CSE e collaboratori alla D.L.	40%
2b	Collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità e collaudo statico (ove necessario)	8%
2c	Collaboratori nelle suindicate attività	2,5%
2d	Responsabile unico del procedimento ed eventuali supporti (attività 2a, 2b,2c)	12%
<b>TOTALE:</b>		<b>100%</b>

2. Le percentuali di cui al comma precedente, attribuite alle singole macro-attività nonché ai soggetti rispettivamente coinvolti in ciascuna di esse, sono definite dal Dirigente/Responsabile negli atti di costituzione/attestazione dei Gruppi di Lavoro, tenendo conto:

- a) delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta;
- b) della complessità delle opere.

0228

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non siano necessarie tutte le figure previste al comma 1, il Dirigente/Responsabile bilancia le percentuali di conseguenza, tenendo anche conto di tutte le eventuali attività realmente svolte da ciascuno.

4. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive di accertamento delle attività svolte dai predetti dipendenti ovvero afferenti a figure di personale interno che non partecipa al riparto dell'incentivo per espressa previsione normativa, incrementano la quota del fondo incentivi per funzioni tecniche a prescindere dalle percentuali previste nel precedente comma 1.

5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

6. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, viene riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto al punto 1c della tabella di cui al comma 1 del presente articolo.

**Art. 5 – Particolari modalità di realizzazione delle opere**

1. Nel caso di *project financing*, di concessioni di costruzione e gestione e di dialogo competitivo, vengono riconosciute le quote di incentivo di cui all'articolo 4, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

**Art. 6 – Conferimento incarichi e individuazione gruppi di lavoro**

1. Il Dirigente/Responsabile, normalmente prima dell'avvio della fase esecutiva, o con apposita attestazione successiva all'esecuzione dei lavori, servizi e forniture, con il medesimo atto di cui all'articolo 4, comma 2:

- a) conferisce/attesta gli incarichi ed individua nominativamente i collaboratori, che partecipano alla suddivisione dell'incentivo;
- b) suddivide, tra i soggetti coinvolti nella medesima attività, le percentuali di partecipazione;
- c) valorizza e coinvolge tutti i dipendenti in possesso delle necessarie qualifiche, delle competenze e capacità professionali;
- d) valuta le eventuali incompatibilità e conflitti di interesse;
- e) applica la rotazione degli incaricati;
- f) distribuisce in maniera omogenea i carichi di lavoro in capo ai dipendenti incaricati rispetto a quelli in capo alla restante dotazione organica.

2. Il Dirigente/Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il RdP. Con il medesimo provvedimento, il Dirigente/Responsabile accerta



l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota di incentivo spettante, in correlazione al lavoro eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.

### **Art. 7 – Erogazione delle somme**

1. Ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario l'accertamento positivo da parte del Dirigente/Responsabile, sulla base di relazione del RdP, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

L'accertamento viene effettuato, normalmente, successivamente all'avvio della procedura d'appalto.

L'accertamento viene effettuato, normalmente, in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del certificato di regolare esecuzione, verifica di conformità ovvero di collaudo finale, ove richiesti dalla normativa vigente di settore.

2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.

3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.

4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente/Responsabile contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.

7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia.

### **Art.8– Tempistica**

1. La liquidazione degli incentivi avverrà mediante apposito atto redatto dal Dirigente/Responsabile, nel seguente modo:

a) per le attività di programmazione della spesa per investimenti, verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, e attività di responsabile unico del procedimento (per quest'ultimo nella misura del 50% della quota di incentivazione complessiva spettante a tale figura) solo ad avvenuto avvio della procedura di appalto (pubblicazione del bando, invio delle lettere di invito, affidamento servizi, ecc.); è esclusa l'erogazione di incentivi per opere per le quali non si proceda all'appalto, per qualsiasi motivo;

1779  
b) per le attività di responsabile unico del procedimento (nella misura del restante 50% della quota di incentivazione spettante a tale figura), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario, solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ecc.).

2. Nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.

3. È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.

4. Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.

5. Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo è effettuato dall'ufficio personale, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente.

6. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.

#### **Art. 9 – Casi particolari e rinvio**

1. Nel caso di opere e lavori che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 113, del Codice, per cui si verificano eventualità non contemplate dal presente regolamento, si applicano comunque gli istituti qui previsti, secondo criteri di analogia, tenendo conto della corrispondenza tra l'attività espletata e quella richiesta dall'amministrazione e del criterio di proporzionalità.

2. Nell'impossibilità di applicare il presente regolamento, anche ai sensi del comma 1, per determinare la suddivisione proporzionale dell'incentivo tra i vari soggetti o le quote corrispondenti alle attività svolte da soggetti esterni, si potrà fare riferimento ai rapporti tra le diverse attività come remunerate dalle tariffe professionali, ove previste.

3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti partecipati o controllati.

#### **Art. 10 – Norme transitorie**

1. Dalla data di adozione del presente regolamento, fatti salvi i procedimenti di liquidazione già avviati, cessa di avere efficacia ogni atto che disciplina la medesima materia.

## APPENDICE



### Art. 1 – Oggetto e definizioni

1. La presente Appendice al Regolamento disciplina la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni, relativamente alle attività compiute fino al 18 aprile 2016 dal personale dell'Ente con esclusione di quello con qualificazione dirigenziale, per il quale non si applica la presente disciplina.

2. Ai fini del presente e dei successivi articoli, si intendono:

- a) per “Codice”, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) per “d.p.r. 207/2010”, il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) per “fondo”, il fondo per la progettazione e l'innovazione, previsto e disciplinato dall'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater del Codice;
- d) per “Dirigente”/“Responsabile”, il soggetto che esercita i poteri di cui all'art. 24 della L.R. 14 settembre 1999 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) per “RdP”, il Responsabile del procedimento, di cui all'articolo 10 del Codice;
- f) per “DPP”, il documento preliminare alla progettazione, di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice e articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 207/2010.

### Art. 2 – Il fondo per la progettazione e l'innovazione

1. Il fondo è alimentato con una percentuale non superiore al 2% dell'importo a base di gara (comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso), per ogni opera o lavoro. Per la classificazione delle opere e lavori si fa riferimento all'articolo 3, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii..

### Art. 3 – Percentuali di alimentazione

1. L'effettiva percentuale di alimentazione, per ogni opera o lavoro, è data dall'applicazione dei seguenti parametri:

- a) parametro di entità (PE), compreso tra 1 e 0,80, secondo i seguenti scaglioni:

Importo a base di gara (in Euro)		PE
Da	A	
0,00	500.000,00	1,00



500.000,00	1.000.000,00	0,95
1.000.000,00	2.000.000,00	0,90
2.000.000,00	5.000.000,00	0,85
5.000.000,01		0,80

b) parametro di complessità (PC), compreso tra 1,10 e 0,85, secondo i seguenti livelli:

Opere o lavori che contengono più di 4 dei 7 elementi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera l), del d.p.r. 207/2010	1,10	PC
Opere o lavori che contengono da 2 a 3 dei 7 elementi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera l), del d.p.r. 207/2010	1,00	
Opere o lavori che comportano procedure espropriative	0,95	
Opere e lavori non compresi in altri casi della presente tabella	0,90	
Opere e lavori di bassa complessità per i quali, ai sensi dell'art.93, comma 2, del d.lgs. 163/2006, sia disposta una significativa riduzione degli elaborati progettuali indicati dagli articoli da 17 a 43 del d.p.r. 207/2010, oppure venga omissa uno dei due primi livelli di progettazione.	0,85	
2. Per la determinazione della percentuale di alimentazione si applica la seguente formula: $2\% * PE * PC = \text{percentuale da applicare}$		
3. La percentuale da applicare, risultante dalla formula di cui al comma 2, ove superiore, viene ricondotta al 2%.		
4. In ogni caso, la somma da stanziare per ogni singola opera, a parità di PC non può essere inferiore alla somma derivante dall'applicazione del PE dello scaglione inferiore per l'importo massimo del predetto scaglione.		
5. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, l'importo del fondo gravante sulla singola opera o lavoro viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara. Nel caso di progettazione effettuata da tecnici interni, le varianti in corso d'opera derivanti da errori di progettazione non comportano aumento della quota di fondo.		
Descrizione complessità		

#### Art. 4 – Destinazione del fondo

1. Il fondo viene destinato nel seguente modo:

a) l'80% è ripartito tra il RdP e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono

comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione; sono esclusi dal riparto i soggetti appena indicati se hanno qualifica dirigenziale;



b) il 20% è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

2. Gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall'80%, di cui al comma 1, lettera a).

### **Art. 5 – Riparto delle somme destinate all'incentivazione dei dipendenti**

1. Le somme destinate all'incentivazione dei dipendenti sono, così, ripartite:

- a) fase progettuale (compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione), a partire dalla redazione del progetto preliminare, con esclusione, quindi, della redazione di studi di fattibilità e del documento preliminare alla progettazione: 60% dell'incentivo;
- b) fase esecutiva (compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), a partire dalla consegna dei lavori e fino al compimento del collaudo: 40 % dell'incentivo.

Le suddette percentuali, entro il minimo e il massimo, verranno comunque confermate o variate nell'atto dirigenziale finale di liquidazione in base all'effettivo lavoro svolto dai singoli dipendenti.

2. L'incentivo per la fase progettuale è così ripartito:

Soggetto	Max.	Min.
Responsabile del procedimento e suo/i collaboratore/i	25%	20%
Progettista/i e suo/i collaboratore/i	60%	40%
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	15%	10%

3. L'incentivo per la fase esecutiva è così ripartito:

Soggetto	Max.	Min.
Responsabile del procedimento e suo/i collaboratore/i	25%	20%
Direttore dei lavori e suoi collaboratori	55%	40%
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	15%	10%
Collaudatore	5%	3%

4. Le percentuali, entro il minimo ed il massimo di cui al comma precedente, sono definite dal Dirigente/Responsabile, sulla base dei contenuti del DPP, redatto dal RdP, ovvero negli atti dirigenziali di costituzione/attestazione dei Gruppi di Lavoro, tenendo conto:

- a) delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta;
- b) della complessità delle opere, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica (impianti elettrici, termici, strutture in cemento armato, ecc.).

5. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non siano necessarie tutte le figure previste ai commi 2 e 3, il



Dirigente/Responsabile bilancia le percentuali, di conseguenza.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente costituiscono economie. Nello specifico caso in cui siano affidate all'esterno parti di progettazione o di direzione lavori, le somme, proporzionalmente corrispondenti alla parte di progettazione o direzione affidata all'esterno, costituiscono anch'esse economie.

#### **Art. 6 – Particolari modalità di realizzazione delle opere**

1. Nel caso di *project financing*, di concessioni di costruzione e gestione e di dialogo competitivo, vengono riconosciute le quote di incentivo di cui all'articolo 5, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna. Le quote di incentivo relative alle attività esternalizzate costituiscono economia.

#### **Art. 7 – Conferimento incarichi e individuazione gruppi di lavoro**

1. Il Dirigente/Responsabile, di norma prima dell'avvio della fase progettuale e della fase esecutiva, o con apposita attestazione successiva all'esecuzione del progetto o dei lavori, con il medesimo atto di cui all'articolo 5, comma 4:

- a) conferisce gli incarichi ed individua nominativamente i collaboratori, non firmatari degli elaborati, che partecipano alla suddivisione dell'incentivo;
- b) suddivide, tra i soggetti coinvolti nella medesima attività, le percentuali di partecipazione;
- c) valorizza e coinvolge tutti i dipendenti in possesso delle necessarie qualifiche, delle competenze e capacità professionali;
- d) valuta le eventuali incompatibilità e conflitti di interesse;
- e) applica la rotazione degli incaricati;
- f) distribuisce in maniera omogenea i carichi di lavoro in capo ai dipendenti incaricati rispetto a quelli in capo alla restante dotazione organica.

2. Il Dirigente/Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il RdP. Con il medesimo provvedimento, il Dirigente/Responsabile accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota di incentivo spettante, in correlazione al lavoro eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.

#### **Art. 8 – Erogazione delle somme**

1. Ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario l'accertamento positivo da parte del Dirigente/Responsabile dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato, normalmente, in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del d.p.r. 207/2010. L'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato, normalmente, in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.



2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.
3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.
4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori di progettazione che comportano la necessità di varianti in corso d'opera.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente/Responsabile contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.
7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia.

#### **Art. 9 – Tempistica**

1. La liquidazione degli incentivi avverrà mediante apposito atto redatto dal Dirigente/Responsabile, nel seguente modo:
  - a) per la fase progettuale, solo ad avvenuto avvio della procedura di appalto (pubblicazione del bando, invio delle lettere di invito, ecc.); è esclusa l'erogazione di incentivi per opere per le quali non si proceda all'appalto, per qualsiasi motivo;
  - b) per la fase esecutiva, solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ecc.).
2. Nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.
3. È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.
4. Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.
5. Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo è effettuato dall'ufficio personale, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente.



Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.

#### **Art. 10 – Casi particolari e rinvio**

1. Nel caso di opere e lavori che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 93, commi 7-*bis* e 7-*ter*, del Codice, per cui si verificano eventualità non contemplate dal presente regolamento, si applicano comunque gli istituti qui previsti, secondo criteri di analogia, tenendo conto della corrispondenza tra l'attività espletata e quella richiesta dall'amministrazione e del criterio di proporzionalità.
2. Nell'impossibilità di applicare il presente regolamento, anche ai sensi del comma 1, per determinare la suddivisione proporzionale dell'incentivo tra i vari soggetti o le quote corrispondenti alle attività svolte da soggetti esterni che costituiscono economia, si potrà fare riferimento ai rapporti tra le diverse attività come remunerate dalle tariffe professionali, ove previste.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti partecipati o controllati.

#### **Art. 11 – Norma Finale**

Le disposizioni di cui alla presente *Appendice* cessano di avere efficacia una volta concluse le procedure relative alle attività di cui all'art. 1 della presente *Appendice*.

